



GIUNTA REGIONALE

CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 2607 del 22/12/2015

Prot n°2015 298834 del 27/11/2015

Ditta proponente CIVITALUPARELLA WIND s.r.l.

Oggetto Richiesta di proroga giudizio VIA 1616 del 25/11/2010 - Riesame

Comune dell'intervento CIVITALUPARELLA **Località** loc. Colle del Vento

Tipo procedimento Proroga ai sensi del comma 6 dell'art. 26 del D.Lgs 152/06

Tipologia progettuale D.Lgs. 152/06, all. III, lettera c bis

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore avv. C. Gerardis (Presidente)

Dirigente Servizio Tutela Val. Paesaggio e VIA ing. D. Longhi

Dirigente Servizio Governo del Territorio dott. A. Iovino

Dirigente Politica energetica, Qualità dell'aria

Dirigente Servizio Politiche del Territorio

Dirigente Politiche Forestali:

Dirigente Servizio Affari Giuridici e Legali dott. W. Gariani

Segretario Gen. Autorità Bacino

Direttore ARTA dott.ssa Di Croce (delegata)

Dirigente Servizio Rifiuti: ing. C. Visca

Dirigente delegato della Provincia.

Dirigente Genio Civile AQ-TE

Dirigente Genio Civile CH-PE GC CH dott. W. Bussolotti (delegato)

Esperti esterni in materia ambientale

arch. T. Di Biase



Relazione istruttoria

vedi sintesi allegata

Istruttore

geom. Di Ventura

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta CIVITALUPARELLA WIND s.r.l.

Pagina 1



GIUNTA REGIONALE

per l'intervento avente per oggetto:

Richiesta di proroga giudizio VIA 1616 del 25/11/2010 - Riesame

da realizzarsi nel Comune di CIVITALUPARELLA

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio

Intervengono:

- Per il Comune, il Sindaco dott.sa Alba Peschi e il consigliere Ricci Paolo, i quali lamentano il mancato recepimento del piano di gestione del sic da parte della Regione, già adottato dal Comune, che ha modificato il quadro ambientale per gli studi che evidenziato al presenza di altre specie presenti nelle direttive comunitarie; inoltre censurano il fatto che le controdeduzioni della ditta sono state pubblicate solo ieri, in data 20.12.2015 e che quindi il Comune non è stato messo nelle condizioni di valutarne i contenuti in quanto il comitato Via non ha dato risposta alla richiesta di inoltro della documentazione.

Riferiscono che la ditta, in fase di VIA, aveva dichiarato che il comune non aveva adottato il Catasto delle aree percorse da incendi, mentre invece già dal 2008 il Comune ha deliberato l'adozione di tale strumento, successivamente integrato con delibera del 2014, che si riserva di trasmettere

In relazione alla richiesta proroga, ritengono che non sia adeguatamente giustificata dalla ditta, che è l'unica responsabile del ritardo in quanto l'iter autorizzativo si è concluso con dichiarazione di decadenza dell'Autorizzazione per false dichiarazioni della ditta.

Infine riferiscono la il giudizio n. 1616/2010 di cui oggi si chiede la proroga non è mai stato pubblicato dalla ditta sul BURA ed inoltre la richiesta di proroga è riferita ad un atto già scaduto.

- Mario Marano per MountainWilderness), Stefano Allavena per la Lipu e Adrea De Angelis per il Comitato la Difesa i quali riferiscono che nel documento pubblicato on line, con la quale si chiede la proroga, si afferma che il contesto ambientale non è mutato, senza tener conto di studi ben più recenti che hanno approfondito le conoscenze. Si dichiarano disponibili a fornire documentazione.

Esaminata la relazione prodotta dalla ditta e sentiti gli intervenuti,

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

DI RINVIO PER LE MOTIVAZIONI SEGUENTI

Al fine di consentire alla ditta e ai portatori di interessi di dettagliare le motivazioni dai rispettivi assunte circa la non modificazione/rilevante modificazione degli aspetti ambientali, anche tenendo conto del Piano di Gestione del SIC, aspetto già richiesto alla ditta con precedente giudizio e non approfondito.

Si prescrive la pubblicazione di tutta la documentazione sul sito internet pubblicato per almeno 30 giorni.

I presenti si esprimono a maggioranza con l'astensione del dott. Bussolotti.

avv. C. Gerardis (Presidente)

ing. D. Longhi

dott. A. Iovino

dott. W. Gariani

ing. C. Visca



Carlo Visca



GIUNTA REGIONALE

GC CH dott. W. Bussolotti (delegato)

dott.ssa Di Croce (delegata)

arch. T. Di Biase

De Iulis

(segretario verbalizzante)

Il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg o il ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di 120 gg. Il giudizio viene reso fatti salvi i diritti di terzi e l'accertamento della proprietà o disponibilità delle aree o immobili a cura del soggetto deputato.



ANAGRAFICA DEL PROGETTO

Oggetto: Realizzazione parco eolico – Richiesta proroga provvedimento V.I.A.;

Proponente: CIVITALUPARELLA WIND s.r.l. – Via Gramsci, 14 – ROMA;

Ubicazione intervento: Comune di Civitaluparella (CH) – località Colle del Vento;

Responsabile azienda proponente: Amm.re unico Dr. Giovanni PODINI;

Riferimenti normativi: D. Lgs. 152/2006 e smi, art. 26 comma 6.

Cronistoria

Al fine di permettere al Comitato una compiuta valutazione sulla richiesta in esame, si riporta un breve riassunto sull'iter procedurale della pratica stessa, per gli aspetti di propria competenza.

Con nota del 9/10/2009, acquisita al nostro protocollo al n° 18089 in data 13/10/2009, la ditta Civitaluparella Wind s.r.l. attivò un procedimento di “Valutazione di Impatto Ambientale” per la costruzione di un impianto eolico, da realizzarsi nel comune di Civitaluparella in località colle del vento, mediante la posa in opera di dodici aerogeneratori per una potenza complessiva di 24 MW; il progetto prevedeva, inoltre, la realizzazione di una stazione elettrica, ubicata nel territorio comunale di Villa Santa Maria, e di linee elettriche in cavo interrato ed in parte in cavo aereo per il collegamento fra gli aerogeneratori stessi e la citata stazione.

Con “giudizio” n° 1506 emesso nella seduta del 29/06/2010, pubblicato dalla Ditta interessata sul BURA n° 59 del 15/09/2010, il CCR VIA, in qualità di autorità competente in materia, espresse “parere favorevole” con le seguenti prescrizioni:

“- con l'esclusione delle pale eoliche ricadenti sulle particelle percorse da incendi;

- siano messe in atto tutte le misure di mitigazione previste ed indicate nelle relazioni di monitoraggio floro-faunistico presentate;

- vengano effettuati i due anni di monitoraggio successivi alla entrata in esercizio dell'impianto, come indicato nelle linee guida. Ogni sei mesi dovrà essere presentata relazione agli uffici della Regione competenti per la valutazione di incidenza. Qualora al termine del monitoraggio sia verificata l'incidenza dell'impianto sulle specie di uccelli e chiroterteri dovrà essere interrotto il funzionamento dell'impianto stesso.

- sia esclusa la pala n.12 in quanto ricade in un'area D1 destinata ad impianti produttivi agricoli; la realizzazione di tale pala precluderebbe l'attuazione delle previsioni urbanistiche del PRG vigente”.

Con nota n° 30910AR611/mc/clw del 30/09/2010, acquisita al nostro protocollo al n° 12193 in data 7/10/2010, la ditta Civitaluparella Wind s.r.l., a seguito del “giudizio” sopra richiamato, ci trasmise in duplice copia la documentazione afferente il recepimento delle prescrizioni impartite dal CCR VIA riproponendo un nuovo lay out dell'impianto, mediante l'eliminazione dell'aerogeneratore n° 12 e della viabilità d'accesso allo stesso e, relativamente all'eliminazione delle pale eoliche dalle aree percorse da incendio, una “relazione tecnica agronomica” (sotto forma di perizia giurata) con la quale si dimostrava che solo l'aerogeneratore n° 5 ricadeva in area vietata e comunicandoci, di conseguenza, la sua eliminazione.

Con “giudizio” 1616 del 25/11/2010, per il quale non si hanno notizie sulla pubblicazione, il CCR VIA espresse “parere favorevole” alle proposte di adeguamento alle prescrizioni.

A seguito di tali “giudizi” e delle risultanze della conferenza dei Servizi, con Determina DA13/194 del 15 luglio 2014, il Servizio regionale competente (energia) autorizzava, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto con A.U. n° 206.



La determina di autorizzazione, così come i “giudizi” VIA nn° 1506 del 29/06/2010 e 1616 del 25/11/2010, nonché tutti gli altri pareri positivi rilasciati dalle Amministrazioni, sono stati impugnati, dai Comuni di Villa Santa Maria e di Civitaluparella dinanzi al TAR – Sez. Pescara. Con Determina DA13/40 del 19 febbraio 2015 il Servizio regionale competente (energia) ha dichiarato la “decadenza” dell’A.U. n° 206 del 15/07/2014 “...poiché la stessa attiene ad un progetto non corrispondente al progetto valutato in sede di Valutazione di Impatto Ambientale”. A seguito di ciò il TAR, con sentenze 209/210 e 211 dichiarava cessata la materia del contendere in ordine ai citati ricorsi proposti dalle Amministrazioni comunali citate e del ricorso proposto dall’associazione LIPU.

Sintesi della richiesta

Con nota n 0236-15 AR del 5/08/2015, pervenuta via PEC stessa data ed acquisita al nostro protocollo al n° 2154 in data 6/08/2015, la ditta Civitaluparella Wind, per il tramite del suo amministratore unico ci ha richiesto, in applicazione dei dettami del comma 6 dell’art. 26 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la proroga del provvedimento di V.I.A. espresso con “giudizio” 1616 in data 25/11/2010 per ulteriori 3 (tre) anni e 8 (otto) mesi.

Nella citata nota la Ditta interessata dichiara che l’impianto non è stato realizzato a causa del protrarsi dell’iter autorizzativo.

Con ulteriore nota, pervenuta tramite PEC in data 31/08/2015 ed acquisita al nostro protocollo al n° RA 0221915 in data 2/09/2015, la Ditta interessata ci ha trasmesso una integrazione nella quale si precisa che il “giudizio” del quale si chiede la proroga è riferito all’installazione di dieci aerogeneratori ed alle opere connesse; che nel frattempo non sono intervenute modifiche al progetto valutato con il citato giudizio ad eccezione dell’eliminazione dell’aerogeneratore 7, e dell’annessa strada di servizio, in attuazione delle indicazioni della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo; e, che l’attuale lay out dell’impianto è composto, quindi, da 9 aerogeneratori per una potenza complessiva di 18 MW.

Si riportano di seguito i contenuti di cui al comma 6 dell’art. 26 del D.Lgs. 152/06 nel suo testo in vigore (tratto da De Agostini):

“I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall’autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale deve essere reiterata. I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.”

Con “giudizio” n° 2559, emesso nella seduta del 17/09/2015, il CCR VIA ha espresso parere “di rinvio” in quanto *“si ritiene opportuno consentire alla ditta di controdedurre alle osservazioni acquisite in atti in data odierna.*

In ragione del notevole lasso di tempo trascorso dalla presentazione del progetto, la ditta verifichi in particolare, anche attraverso l’esame dei piani di gestione dei SIC, l’eventuale modifiche al contesto ambientale”.

Con nota del 26/11/2015, acquisita al nostro protocollo al n° RA/298834 in data 27/11/2015, la Ditta interessata all’intervento ci ha rimesso la documentazione richiesta con il citato “giudizio”. Nelle stesse controdeduzioni si specifica che:



- sull'asserita scadenza, che comporterebbe l'impossibilità di proroga, del giudizio 1506 del 29/06/2015 (ritenuto dagli osservanti quale giudizio che autorizza l'intervento) la ditta ci ha trasmesso copia del BURA nel quale tale giudizio risulta pubblicato in data 15/09/2010 e quindi, di conseguenza, con scadenza postuma all'inoltro della richiesta di proroga avvenuta in data 5/08/2015;

- in ordine alla carenza di motivazione, legata al tempo trascorso senza che la ditta abbia avviato i lavori, la ditta stessa precisa che l'autorizzazione unica, richiesta in data 9/06/2008, è stata approvata, a seguito di osservazioni e modifiche legislative (L.R. 23/2014) è stata rilasciata solo in data 15/07/2014;

- sulla asserita scadenza di presupposti la ditta trasmette una nota della Soprintendenza, prot. 10513 del 4/7/2014, con la quale si specifica e si conferma il parere favorevole espresso in data 18/06/2010 con nota n° 7528.

Per quanto riguarda gli aspetti legati alle eventuali modifiche al contesto ambientale la ditta riconosce quanto riportato nell'osservazione e cioè che il Comune di Civitaluparella, nel piano di gestione del SIC bosco Paganello, ha richiesto la moratoria per gli impianti eolici all'interno dello stesso e per un buffer esterno di cinque Km, ma specifica che allo stato attuale tale norma non risulta essere stata approvata dalla Regione e precisa che il parco eolico insiste, comunque, al di fuori del SIC., allega una specifica relazione naturalistica firmata dal dott. Ferri, alla quale si rimanda per eventuali approfondimenti, nella quale si conclude che " il riesame degli studi specialistici redatti dal sottoscritto e dai colleghi nel biennio 2007/2008 a supporto della Valutazione di Incidenza, rivela chiaramente quanto le metodologie di ricerca e le attrezzature tecniche di supporto siano oggi migliorate. Il confronto dei dati e del quadro faunistico generale con quanto recentemente documentato, mostra però che nella sostanza essi presentavano già allora compiutamente la situazione faunistica dell'area ed esponevano un quadro ambientale che nella specificità delle localizzazioni degli aerogeneratori non è affatto cambiato Le indicazioni per la mitigazione massima degli impatti in tutte le fasi di cantieristica e di esercizio, oltre ai protocolli per l'attuazione di stringenti monitoraggi post-opera erano già puntigliosamente descritti nell'ambito degli stessi studi."

